



---

## DELIBERAZIONE N° VIII / 003941 Seduta del 27 DIC. 2006

---

*Presidente*

**ROBERTO FORMIGONI**

*Assessori regionali*

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente  
GIAN CARLO ABELLI  
DAVIDE BONI  
MASSIMO BUSCEMI  
RAFFAELE CATTANEO  
ALESSANDRO CÉ  
ROMANO COLOZZI  
MASSIMO CORSARO

FRANCO NICOLI CRISTIANI  
LIONELLO MARCO PAGNONCELLI  
MASSIMO PONZONI  
PIER GIANNI PROSPERINI  
GIOVANNI ROSSONI  
MARIO SCOTTI  
DOMENICO ZAMBETTI  
MASSIMO ZANELLO

Con l'assistenza del Segretario *Luca Dainotti*

Su proposta dell'Assessore *Raffaele Cattaneo*

*Oggetto*


PROGRAMMA DI ACQUISTO DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE SULLA LINEA S9 TRATTA SARONNO SEREGNO E NUOVA CONVENZIONE CON FERROVIENORD SPA REGOLANTE I RAPPORTI RELATIVI AGLI ACQUISTI DI MATERIALE ROTABILE PER IL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE

CORRITTO  
D'UFFICIO

Il Dirigente *Maurizio Galli*

Il Direttore Generale *Mario Rossetti*

L'atto si compone di 16 pagine  
di cui 10 pagine di allegati,  
parte integrante.



**VISTO:**

- il decreto legislativo del 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni, con il quale si conferiscono alle Regioni funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale;
- il Programma Triennale dei Servizi ferroviari 2004-2006 approvato con d.g.r. del 26 marzo 2004 n. 16923;
- la d.g.r. del 16 aprile 2004 n. 17170, "Apertura del Passante Ferroviario Milanese e avvio del Servizio Ferroviario Suburbano";
- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII Legislatura, approvato con d.g.r. del 20 luglio 2005 n. 827;
- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2007-2009 approvato con d.c.r. del 26 luglio 2006 n. 188;
- il R.D. 1447/1912 T.U recante la disciplina delle ferrovie concesse;
- gli atti di concessione a Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A., per la gestione dell'infrastruttura regionale di seguito richiamati:
  - decreto interministeriale Trasporti e Tesoro n. 1998 (51) b1/0 del 1985 relativo al subingresso di F.N.M.E. S.p.A. a F.N.M. S.p.A. sulla rete nord Milano;
  - decreto interministeriale Trasporti e Tesoro n. 862 del 1993 relativo alla rete ramo Brescia;
  - legge n. 472/99 "Interventi nel settore dei trasporti", relativa alla tratta Busto Arsizio-Malpensa;
  - decreto dirigenziale del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n. 3239, relativo alla proroga della concessione a F.N.M.E. S.p.A. per la gestione delle infrastrutture ferroviarie ivi indicate fino al 17 marzo 2016;
- il mutamento della denominazione sociale di Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. che con decorrenza 15 maggio 2006 ha assunto la denominazione Ferrovienord S.p.A. (nel seguito: Ferrovienord);

**PRESO ATTO che:**

- con il "Contratto di Programma per gli investimenti necessari al rinnovo e potenziamento del materiale rotabile" tra Regione Lombardia e Ferrovienord, approvato con d.g.r. del 2 agosto 2001 n. 5981, è stato definito un piano di acquisizione di 27 convogli da utilizzare per il Servizio Ferroviario Regionale, 6 convogli per servizi aeroportuali e 6 locomotive elettriche;
- con procedura d'acquisto indetta da Ferrovienord è stata aggiudicata la commessa per la fornitura di complessivi 27 convogli ferroviari, denominati TSR, all'ATI formata da AnsaldoBreda S.p.A./Firema Trasporti S.p.A./Keller Elettromeccanica S.p.A (nel seguito: ATI) e che in data 23 giugno 2003 è stato sottoscritto il relativo contratto;
- in data 30 settembre 2004, è stato sottoscritto da Ferrovienord un atto aggiuntivo al contratto di fornitura per la fornitura di nuovi intercomunicanti nonché l'installazione, a bordo dei treni TSR del sistema di sicurezza e controllo




- marcia treno (SCMT) e del sistema informativo di condotta (DIS), provvedendo così ad adeguare la fornitura alle mutate norme tecniche e di sicurezza;
- il contratto di fornitura dei treni TSR succitato prevede la possibilità di esercitare opzioni per ulteriori convogli fino a un massimo di n. 18;
  - le d.g.r. del 2 luglio 2004 n. 18087 e del 30 settembre 2004 n. 18871 hanno autorizzato Ferrovienord all'esercizio di una prima e una seconda opzione per l'acquisto rispettivamente di 8 e 7 convogli TSR al fine di fornire il materiale rotabile necessario al servizio sulla linea Varese-Gallarate-Pioltello (S5) affidato in seguito a gara;
  - la d.g.r. del 15 settembre 2006 n. 3164 ha approvato una programma urgente di acquisto di materiale rotabile per il servizio ferroviario suburbano e regionale ed ha autorizzato Ferrovienord a provvedere all'acquisto, gestione, manutenzione e custodia dei convogli;
  - in base a tale autorizzazione, in data 31 ottobre 2006, Ferrovienord ha provveduto a sottoscrivere un nuovo contratto per la fornitura di 26 ulteriori treni TSR;
  - la procedura d'acquisto per la fornitura di 6 locomotive elettriche, prevista dal citato Contratto di Programma approvato con d.g.r. 5981, indetta da Ferrovienord, è stata revocata da Ferrovienord stessa in data 28 luglio 2003;
  - con procedura d'acquisto, prevista dal citato Contratto di Programma approvato con d.g.r. 5981 e indetta da Ferrovienord, è stata aggiudicata la commessa per la fornitura di 6 convogli ferroviari per servizi aeroportuali alla società AnsaldoBreda S.p.A. e in data 3 novembre 2003 è stato sottoscritto il relativo contratto;
  - con nota del 5 dicembre 2006, Ferrovienord ha segnalato una situazione di forte criticità nello svolgimento della commessa dei 6 convogli aeroportuali ordinati in data 3 novembre 2003 che potrebbe condizionare la fornitura di tale modello di rotabile e che pare quindi opportuno procedere alla risoluzione del contratto e al pieno e immediato recupero della disponibilità delle risorse impegnate e delle penali connesse alla mancata esecuzione della fornitura;
  - parimenti pare opportuno individuare sul mercato treni già in produzione, omologati o in corso di omologazione, da acquisire per i servizi aeroportuali ed impegnare le risorse rimanenti per nuovi treni di tipo suburbano;
  - per lo sviluppo omogeneo del sistema ferroviario suburbano, quale parte del Servizio Ferroviario Regionale, risulta necessario disporre urgentemente di materiale rotabile efficiente, in qualità e quantità tali da garantire la produzione programmata dai Contratti di Servizio e prevista nei Programmi Triennali dei Servizi ferroviari e in particolare risulta prioritario reperire sul mercato il materiale rotabile adatto al costruendo servizio suburbano di Milano (Linee S) che si prevede dovrà funzionare a regime con i servizi programmati al 2008-9;
  - è necessario acquisire treni per la linea S9, tratta Saronno-Seregno, come definito nell'"Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale" sottoscritto il 23 giugno 2006;
  - è possibile acquisire il materiale rotabile precisato nell'Allegato A, nei limiti di spesa ivi specificati, lasciando a Ferrovienord il compito di valutare i mezzi



disponibili sul mercato e le procedure di acquisto necessarie, anche tenuto conto delle opzioni previste nei contratti in essere;

**CONSIDERATO che:**

- la d.g.r. del 2 agosto 2001 n. 5981 fissa in € 160.101.639,00 il finanziamento per l'acquisto di materiale rotabile a valere sui fondi previsti nell' "Accordo di Programma Quadro - Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto Malpensa" dell'1 settembre 1999;
- secondo quanto stabilito dalla citata delibera 5981 le ulteriori risorse disponibili sono:
  - € 14.409.147,48 ex Legge 297/78, facenti capo al cap. 5407, anni 2001, 2002 e 2003,
  - € 15.493.706,97 di risorse regionali facenti capo al cap. 4983 del bilancio 2002,
  - € 23.920.000,00 ex Legge 385/90,per un totale di € 53'822'854.00;
- ulteriori fondi per acquisto del materiale rotabile citato sono disponibili al capitolo 6308 per un totale di € 15.827.462,00 e al capitolo 6537 per € 6.000.000,00;
- l' "Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale", sottoscritto l'8 marzo 2005, individua le risorse da destinare all'acquisto dei treni per la linea S5 e definisce le fonti di finanziamento relative, ovvero:
  - € 12.244.052,40 - delibera CIPE 17/2004,
  - € 30.648.618,00 - delibera CIPE 19/2004,
  - € 23.238.156,00 - delibera CIPE 20/2004,
  - € 42.172.538,00 - Fondi regionali,per un totale di € 108.303.364,00;
- sono altresì disponibili fondi sul capitolo di bilancio 6963 per € 30.000.000,00 nel 2007 ed € 270.000.000,00 nel 2008 a copertura del materiale rotabile ordinato con la citata d.g.r. del 15 settembre 2006 n. 3164;
- il citato "Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale" sottoscritto il 23 giugno 2006 individua le risorse da destinare all'acquisto di materiale rotabile per la linea S9, nella misura di € 44.614.557,00 (delibera CIPE 35/2005);
- attualmente le risorse ex Legge 385/90, pari a € 23.920.000,00, risultano temporaneamente non utilizzabili a causa di contenzioso in corso di definizione; tuttavia, in caso di mancata risoluzione del sopraccitato contenzioso, è possibile utilizzare una parte delle risorse disponibili al cap. 5407, ex Legge 297/78, fino alla concorrenza dell'importo suddetto al fine di non generare interruzioni nelle forniture in corso e nei relativi pagamenti;
- è opportuno riordinare in un piano complessivo le risorse disponibili suddette, già previste nel bilancio regionale per l'acquisto dei treni necessari per garantire lo sviluppo del Servizio Ferroviario Regionale, salvaguardando la finalità e vincoli di ognuna di esse;



---

**CONSIDERATO altresì che:**

- Ferrovienord in ragione della qualità di concessionario di ferrovie ha le idonee capacità tecniche e professionali per acquistare sul mercato, alle migliori condizioni, il materiale rotabile di cui trattasi tramite idonee analisi e verifiche;
- la citata d.g.r. n. 3164 ha approvato uno schema di Convenzione per acquisto e gestione di materiale rotabile, sottoscritta poi tra Regione Lombardia e Ferrovienord, e la medesima impostazione può essere vantaggiosamente applicata anche ai treni in corso di acquisizione uniformando di conseguenza il citato Contratto di Programma sottoscritto il 2 agosto 2001 a quest'ultima Convenzione;
- parimenti è opportuno prevedere nella sottoscrivenda Convenzione l'incarico per l'acquisto dei treni per la linea S9 da ordinare in seguito al citato Atto Integrativo all'APQ del 23 giugno 2006;
- l'uniformazione degli atti suddetti e l'incarico per i nuovi acquisti sono fissati dal nuovo schema di Convenzione che è riportato nell'Allegato B e che unifica e sostituisce tanto la precedente Convenzione del 2006 quanto il precedente Contratto di Programma del 2001;
- nel Contratto di programma del 2001 era prevista la corresponsione a Ferrovienord di rimborsi per spese di effettuazione della commessa fino al 5% del valore delle commesse stesse e tale indeterminazione aveva anche dato luogo ad un mancato impegno dei valori corrispondenti sul bilancio regionale;
- nella Convenzione del 2006 è stato invece concordato un valore predeterminato pari all'1% del valore delle commesse, tenuta presente l'esperienza acquisita rispetto ai reali costi di collaudo e preparazione dei treni e quanto riscontrato in contratti similari;
- con Ferrovienord stessa è stato infine possibile addivenire ad un accordo che unifichi la corresponsione del rimborso ad una cifra pari all'1% del valore di tutte le commesse previste nella sottoscrivenda Convenzione, che unifica le precedenti permettendo altresì una certezza della spesa unita a un risparmio per la Regione;
- Regione Lombardia, ai sensi della nuova Convenzione, conserva il diritto di ottenere la retrocessione gratuita del materiale rotabile acquistato da Ferrovienord, senza indennizzi o risarcimenti di sorta alla scadenza anche anticipata della concessione;
- tale retrocessione non si configura come un autonomo negozio giuridico ma una diretta conseguenza dell'estinguersi della concessione;
- sarà compito del concessionario provvedere alle operazioni necessarie alla messa in esercizio ed alla corretta conservazione del bene;
- Ferrovienord su indicazione della Regione Lombardia affiderà il materiale rotabile alle imprese ferroviarie di volta in volta esercenti i servizi ferroviari programmati dalla Regione e fissati nei Contratti di Servizio;
- nella Convenzione allegata sono regolati i rapporti tra concedente e concessionario;



---

## DELIBERA


1. di approvare, nei modi e nei termini citati in premessa, il programma di acquisto di materiale ferroviario e le relative coperture finanziarie, come definito nell'Allegato A, che non comporta ulteriori finanziamenti oltre a quelli già stabiliti;
2. di autorizzare il concessionario Ferrovienord S.p.A., a provvedere all'acquisto, gestione, manutenzione e custodia del materiale rotabile con l'obbligo per il concessionario di assegnarlo in uso alle imprese ferroviarie, come fissato nello schema di Convenzione di cui all'Allegato B;
3. di approvare, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, lo schema di Convenzione, di cui all'Allegato B, che sostituisce a tutti gli effetti il precedente "Contratto di Programma per gli investimenti necessari al rinnovo e potenziamento del materiale rotabile" sottoscritto il 2 agosto 2001 e la precedente "Convezione per acquisto e gestione di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali", sottoscritta il 20 settembre 2006;
4. di dare mandato alla Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità per l'esecuzione della presente deliberazione e al Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità per la sottoscrizione degli atti conseguenti.



Il Segretario della Giunta

Luca Dainotti

ALLEGATO A alla delibera 3541 del 27 DIC. 2006




*Programma di acquisto di materiale rotabile per il Servizio Ferroviario Regionale:  
caratteristiche di massima delle forniture e risorse disponibili*

**Parte prima – RISORSE DISPONIBILI**

*Riepilogativo anche delle risorse già previste in precedenti deliberazioni*

I nuovi impegni riguardano solo i capitoli sottolineati

<i>Risorse</i>	<i>Capitoli</i>	<i>Importo in Euro</i>
Fondi regionali, annualità 2002 ( <i>già liquidati</i> )	4983	15'493'707
Fondi regionali, annualità 2004-2008 ( <i>in parte già liquidati</i> )	6308	15'827'462
Fondi regionali, annualità 2006	6537	6'000'000
L 297/78, Annualità 2001-2003 ( <i>in parte già liquidati</i> )	5407	14'409'147
L385/90 <u>(in assenza di definizione del contenzioso in atto: L 297/78, annualità 2004-2009)</u>	in corso di definizione <u>(5407)</u>	23'920'000
Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti - Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto Malpensa (1 settembre 1999)	6279	160'101'639
Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale (8 marzo 2005)	Delibera CIPE 17/2004	6694
	Delibera CIPE 19/2004	6976
	Delibera CIPE 20/2004	6976
	Fondi regionali, annualità 2004-2008	6308
d.g.r. del 15 settembre 2006 n. 3164	6963	300'000'000
<u>Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale (23 giugno 2006)</u>	<u>in corso di definizione</u>	44'614'557
<b>Totale risorse disponibili</b>		<b>688'669'875</b>




**Parte seconda – FORNITURE PREVISTE**

<i>Tipologia treni</i>	<i>Quantità</i>	<i>Destinazione d'uso</i>	<i>Importo massimo previsto (a)</i>
TSR	27 treni (9 treni da 5 elementi e 18 treni da 3 elementi, per un totale di 99 elementi)	Servizi suburbani e regionali	180'230'000
TSR	15 treni (8 treni da 5 elementi e 7 treni da 3 elementi, per un totale di 61 elementi)	Linea S5	108'303'364
TSR	26 treni (20 treni da 5 elementi e 6 treni da 6 elementi, per un totale di 136 elementi)	Servizi suburbani e regionali	292'950'000
Aeroportuali	6 treni (b)	Malpensa Express	35'000'000
TSR	8 treni a 3 elementi per un totale di 24 elementi	Linea S9 Saronno-Seregno	54'000'000
TSR	Ulteriori 8-10 elementi per treni TSR	Servizi suburbani e regionali	18'186'511
<b>TOTALE</b>			<b>688'669'875</b>

(a) incluse le spese per l'espletamento delle procedure di gara e per tutte le operazioni di collaudo fino alla messa in servizio dei treni

(b) Convogli a trazione elettrica a un piano, già in produzione, omologati o in corso di omologazione, a potenza distribuita, con almeno due carrelli motori per ogni composizione, velocità massima non inferiore a 140 km/h, possibilità di funzionamento a comando multiplo a due e tre unità; alimentazione a c.c. 3000 V, sistemi di controllo della marcia del treno idonei per l'esercizio sulle reti Ferrovienord e RFI; circa 180 posti offerti per composizione (indicativamente di tipo articolato a 4 elementi); passo dei sedili non inferiore a 1600 mm; almeno una toilette per treno; spazio per trasporto bici; allestimento per disabili; accesso con almeno una porta per fiancata ed elemento, a non più di 650 mm dal piano del ferro; climatizzazione; impianto audiovisivo di informazione al pubblico; cartello indicatore frontale.



ALLEGATO B alla delibera \_\_\_\_\_ del

**SCHEMA DI**  
**CONVENZIONE**  
**PER ACQUISTO E GESTIONE DI MATERIALE ROTABILE**  
**PER I SERVIZI FERROVIARI REGIONALI**  
**TRA**  
**REGIONE LOMBARDIA**  
**DIREZIONE GENERALE INFRASTRUTTURE E MOBILITA'**  
**E**  
**FERROVIENORD S.P.A.**


L'anno duemilasei il giorno ..... del mese di ..... in ..... con la presente scrittura privata da registrarsi solo in caso d'uso

tra

la Regione Lombardia - Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, con sede in Milano, Via Taramelli n. 20, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874790159, nella persona di Mario Rossetti, nato a Rescaldina il 4 febbraio 1951 nella sua qualità di Direttore Generale Infrastrutture e Mobilità, presso la sede della Regione, in forza di delibera della Giunta Regionale n. 224 del 27 giugno 2005

e

la Società Ferrovienord S.p.A. di Milano, in qualità di attuale Concessionaria di rete ferroviaria regionale, di seguito denominata Ferrovienord, con sede in Milano, Piazzale Cadorna 14, codice fiscale e partita IVA n. 06757900151, rappresentata da Luigi Legnani, nato a Novate Milanese il 24 maggio 1948, nella sua qualità di Amministratore Delegato .



*Premesso che:*

1. La Giunta Regionale con Delibera n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ ha approvato il programma di acquisto di materiale ferroviario e relative coperture finanziarie, come di seguito definite, nonché il testo della presente Convenzione;
2. La presente Convenzione sostituisce a tutti gli effetti il "Contratto di Programma per gli investimenti necessari al rinnovo e potenziamento del materiale rotabile utilizzato per i servizi di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale in concessione a F.N.M.E", sottoscritto dalle parti il 2 agosto 2001 e la "Convenzione per acquisto e gestione di materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali", sottoscritta dalle parti il 20 settembre 2006, che devono pertanto intendersi risolti consensualmente.

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE

*Art. 1 (Oggetto)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
2. La presente Convenzione regola gli impegni reciproci tra Regione Lombardia e Ferrovienord in relazione agli interventi di acquisto, gestione, manutenzione, custodia, assicurazione e allocazione del materiale rotabile acquistato da Ferrovienord, con il finanziamento di Regione Lombardia, per lo svolgimento del Servizio Ferroviario Regionale, con particolare riferimento ai servizi dell'area suburbana di Milano denominati Linee S.
3. La Convenzione in particolare riguarda:
  - il programma d'acquisto di ulteriore materiale rotabile;
  - il materiale rotabile già in ordine;
  - la gestione del materiale rotabile e le modalità di allocazione.

*Art. 2 (Programma di acquisto)*

1. Le parti danno atto che è già stato ordinato, è in corso di acquisizione o è da ordinare il seguente materiale rotabile:



Atto di fornitura di riferimento	Tipologia treni	Quantità	Destinazione d'uso	Importo massimo (comprensivo di spese generali)	Data di consegna prevista
Contratto n. 14831 del 23/6/2003	TSR	27 treni (9 treni da 5 elementi e 18 treni da 3 elementi, per un totale di 99 elementi)	Servizi suburbani e regionali	180'230'000	entro dicembre 2007
Opzioni del 1/10/2004 e del 25/1/2005 al contratto n. 14831	TSR	15 treni (8 treni da 5 elementi e 7 treni da 3 elementi, per un totale di 61 elementi)	Linea S5	108'303'364	entro agosto 2008
Contratto n. 15504 del 31/10/2006	TSR	26 treni (20 treni da 5 elementi e 6 treni da 6 elementi, per un totale di 136 elementi)	Servizi suburbani e regionali	292'950'000	entro marzo 2009
Nuova procedura d'acquisto da espletare a cura di Ferrovienord	Aeroportuali (vedi comma 2, punto a)	6 treni	Malpensa Express	35'000'000	2009
Opzione da esercitare sul contratto n. 15504	TSR (vedi comma 2, punto b)	8 treni a 3 elementi per un totale di 24 elementi	Linea S9 (Saronno Seregno)	54'000'000	2009
Opzione da esercitare sul contratto n. 15504	TSR (vedi comma 2, punto b)	Ulteriori 8-10 elementi	Servizi suburbani e regionali	18'186'511	2009
<b>TOTALE</b>				<b>688'669'875</b>	

2. Le parti concordano che il materiale rotabile sottoposto a nuove procedure d'acquisto in base alla presente convenzione deve avere le seguenti caratteristiche:

a) Convogli a trazione elettrica a un piano, già in produzione, omologati o in corso di omologazione, a potenza distribuita, con almeno due carrelli motori per ogni composizione, velocità massima non inferiore a 140 km/h, possibilità di funzionamento a comando multiplo a due e tre unità; alimentazione a c.c. 3000 V, sistemi di controllo della marcia del treno idonei per l'esercizio sulle reti Ferrovienord e RFI; circa 180 posti offerti per composizione (indicativamente di tipo articolato a 4 elementi); passo dei sedili non inferiore a 1600 mm; almeno una toilette per treno; spazio per trasporto bici; allestimento per disabili; accesso con almeno una porta per fiancata ed elemento, a non più di 650 mm dal piano del ferro; climatizzazione; impianto audiovisivo di informazione al pubblico; cartello indicatore frontale.

b) Convogli a trazione elettrica a due piani, a potenza distribuita, con almeno un carrello motore per ogni veicolo, velocità massima non inferiore a 140 km/h, possibilità di funzionamento a comando multiplo per treni variamente composti da 2 fino a 12 veicoli; consegna dei treni dalla fabbrica in composizioni da 3, 5 e 6 veicoli; alimentazione a c.c. 3000 V sistemi di controllo della marcia del treno idonei per l'esercizio sulle reti Ferrovienord e RFI; percorrenza annua di progetto 250.000 km; periodo di utilizzo giornaliero massimo di progetto 20 ore; vita tecnica utile 30 anni (20 anni per parti elettroniche e allestimenti); circa 310 posti offerti per composizione a 3 elementi, 550 per 5 elementi e 670 per 6 elementi; passo dei sedili non inferiore a 1600 mm; due toilette per treno; spazio per trasporto bici; allestimento



per disabili; spazio per sosta in piedi nei veicoli di estremità; accesso con due porte per fiancata a 650 mm dal piano del ferro; climatizzazione; impianto audiovisivo di informazione pubblico; cartello indicatore frontale.

3. Le parti concordano che la procedura d'acquisto di cui al punto 2 lettera a) deve riferirsi a materiale rotabile già in costruzione e omologato o in via di certa omologazione in Italia sia su rete RFI che su reti Ferrovienord.
4. I nuovi contratti sottoscritti da Ferrovienord devono garantire la possibilità di esercitare opzioni successive per un numero di veicoli almeno pari al numero di veicoli acquistati con i contratti stessi.

### *Art. 3 (Risorse disponibili)*

1. Le risorse messe a disposizione da Regione Lombardia a Ferrovienord per l'attuazione della presente Convenzione sono individuate secondo il seguente prospetto:

<i>Risorse</i>	<i>Capitoli</i>	<i>Importo in Euro</i>	
Fondi regionali, annualità 2002 (già liquidati)	4983	15'493'707	
Fondi regionali, annualità 2004-2008 (in parte già liquidati)	6308	15'827'462	
Fondi regionali, annualità 2006	6537	6'000'000	
L 297/78, Annualità 2001-2003 (in parte già liquidati)	5407	14'409'147	
L385/90 (in assenza di definizione del contenzioso in atto, L 297/78, annualità 2004-2009)	in corso di definizione (5407)	23'920'000	
Accordo di Programma Quadro in materia di trasporti - Realizzazione di un sistema integrato di accessibilità ferroviaria e stradale all'aeroporto Malpensa (1 settembre 1999)	6279	160'101'639	
Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale (8 marzo 2005)	Delibera CIPE 17/2004	6694	12'244'052
	Delibera CIPE 19/2004	6976	30'648'618
	Delibera CIPE 20/2004	6976	23'238'155
	Fondi regionali, annualità 2004-2008	6308	42'172'538
dgr del 15 settembre 2006 n. 3164	6963	300'000'000	
Atto integrativo all'Accordo di Programma Quadro per il potenziamento del Servizio Ferroviario Regionale (23 giugno 2006)	in corso di definizione	44'614'557	
<b>Totale risorse disponibili</b>		<b>688'669'875</b>	

### *Art. 4 (Impegni di Ferrovienord)*

1. Ferrovienord si impegna a:
  - agire in tutte le operazioni previste dalla presente Convenzione, sotto la propria piena responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale giuste le norme ad essa applicabili;
  - fornire adeguate informazioni e documentazione circa la procedura adottata per la scelta del contraente;
  - presentare a Regione Lombardia, con cadenza semestrale, il quadro economico relativo all'attuazione del programma di approvvigionamento del materiale rotabile, aggiornandolo sulla base degli stati di avanzamento;




- curare l'attività di collaudo e omologazione per la circolazione su tutte le reti ferroviarie della Lombardia;
  - fornire a Regione Lombardia, con cadenza semestrale, anche successivamente al programma di acquisto, i dati relativi alla evoluzione della composizione dell'intero parco rotabili.
2. Ferrovienord si impegna parimenti a supportare Regione Lombardia nell'attività di monitoraggio e controllo conseguente alla presente convenzione e agli atti connessi, con personale specificamente dedicato, sulla base di direttive della Regione stessa.

#### *Art. 5 (Impegni di Regione Lombardia)*

1. Regione Lombardia, nei limiti di cui agli art. 2 e 3, si impegna a:
- provvedere alla erogazione a Ferrovienord delle risorse finanziarie di propria diretta competenza, sulla base della presentazione da parte di Ferrovienord di Stati di Avanzamento Fornitura trimestrali;
  - riconoscere a Ferrovienord a titolo di spese generali connesse all'acquisto e alla gestione delle commesse una somma pari all'1% oltre IVA dell'importo delle commesse stesse e comunque nel rispetto dei vincoli finanziari stabiliti all'art. 3.

#### *Art. 6 (Proprietà, gestione e utilizzo del materiale rotabile)*

1. Il materiale rotabile acquistato ai sensi della presente convenzione è retrocesso di diritto a Regione Lombardia a titolo gratuito alla scadenza della concessione, anche anticipata.
2. Regione Lombardia ha inoltre il diritto di disporre tramite il concessionario Ferrovienord del materiale rotabile in parola dal momento della messa in esercizio nonché di applicare gli art. 80 e 184 R.D. 1447/1912 in caso di utilizzo non conforme alle direttive impartite o di gravi e reiterate inadempienze degli obblighi previsti dal presente atto.
3. Ferrovienord si impegna a garantire la necessaria copertura assicurativa, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la custodia del materiale rotabile, anche per mezzo delle imprese ferroviarie utilizzatrici dei rotabili.
4. Regione Lombardia si riserva di verificare o far verificare l'effettivo stato di efficienza dei rotabili in ogni momento ed in particolar modo alla scadenza della concessione o a seguito di revoca, decadenza o interruzione della stessa.
5. Ferrovienord metterà a disposizione delle imprese ferroviarie, per svolgere i servizi ferroviari regionali, il materiale rotabile in parola, secondo le indicazioni che saranno comunicate da Regione Lombardia.
6. La destinazione prioritaria dei treni è il servizio ferroviario suburbano denominato "Linee S", in coerenza con quanto previsto dagli Accordi di Programma Quadro sottoscritti da Regione Lombardia, ove applicabili.
7. Regione Lombardia potrà richiedere la caratterizzazione dei rotabili mediante idonea colorazione o apposizione di loghi ed elementi distintivi.
8. Le parti concordano che con separato atto allegato al Contratto di Servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria verranno specificatamente dettagliate le modalità e le condizioni per la gestione del monitoraggio, degli affidamenti alle



imprese ferroviarie e della manutenzione, assicurazione e custodia del materiale rotabile.

#### *Art. 7 (Monitoraggio, collaudi ed omologazioni, penali)*

1. Il collaudo e l'omologazione dei rotabili acquisiti ai sensi della presente Convenzione sono totalmente a carico di Ferrovienord. L'omologazione deve essere ottenuta in modo tale da garantire la circolabilità su tutti le reti del territorio lombardo (rete Ferrovienord e rete RFI).
2. Regione Lombardia si riserva di procedere a constatazioni sull'avanzamento della fornitura e sul rispetto delle specifiche tecnico-amministrative richieste attraverso propri incaricati.
3. Le parti concordano di effettuare congiuntamente una verifica, normalmente semestrale, dello stato di avanzamento del piano di rinnovo del materiale rotabile, comprendente il controllo delle risorse finanziarie impegnate e contabilizzate, delle eventuali ulteriori esigenze di finanziamento, delle riallocazioni delle economie risultanti da eventuali azioni correttive.
4. Ferrovienord si assume sin d'ora l'impegno a fornire a Regione Lombardia, con cadenza semestrale, i dati relativi alle operazioni di affidamento alle imprese ferroviarie, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate e ogni altro dato utile a garantire un monitoraggio efficace sull'uso del materiale rotabile affidato.
5. Ferrovienord si impegna ad utilizzare in sede contrattuale tutti gli strumenti idonei a garantire la tempestività delle forniture, coerentemente con l'attivazione dei nuovi servizi ferroviari previsti dalla programmazione regionale, ivi compresa l'applicazione delle penali nella misura massima consentita nella prassi dei contratti pubblici.
6. Le eventuali risorse finanziarie aggiuntive, derivanti da penali, azioni *quantum minoris* ecc., saranno destinate alla gestione delle commesse, alle scorte tecniche o all'incremento della flotta stessa, previa autorizzazione di Regione Lombardia.

#### *Art. 8 (Efficacia)*

1. La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino alla scadenza, anche anticipata, della concessione per l'infrastruttura ferroviaria in capo a Ferrovienord.
2. La Convenzione cessa altresì di validità qualora sia sostituita da altra Convenzione sottoscritta dalle parti.
3. In caso di modifica o revoca della vigente concessione a Ferrovienord, o comunque in caso di importanti trasformazioni dell'assetto societario dell'azienda, è riconosciuto a Regione Lombardia il diritto di recedere dalla presente Convenzione e/o di trasferirne la titolarità ad altro soggetto.

#### *Art. 9 (Controversie)*

1. Qualora sorgano tra le parti contestazioni nell'interpretazione della Convenzione, ciascuna parte potrà notificare all'altra l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto; le parti si incontreranno per esaminare l'argomento e le motivazioni prodotte con il proposito di comporre




amichevolmente la vertenza. Nel caso in cui il tentativo fallisca, le controversie vengono demandate alla cognizione di un Collegio arbitrale composto da tre membri designati:

- uno da Regione Lombardia;
  - uno da Ferrovienord;
  - uno con funzioni di presidente, eletto di comune accordo tra le parti;
2. In caso le parti non raggiungano un accordo sulla nomina dell'arbitro nei trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la nomina è effettuata, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale che ha sede presso il capoluogo regionale. Il collegio giudica secondo le norme di diritto.
  3. La Convenzione dovrà continuare ad avere esecuzione in pendenza del procedimento di conciliazione; nessuna prestazione dell'una e dell'altra parte dovrà essere sospesa in pendenza di procedimento.

#### *Art. 10 (Informativa sulla privacy)*

1. Informazioni ex art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti):
  - titolare del trattamento dati: Giunta Regione Lombardia – via F.Filzi, 22 – 20124 Milano;
  - responsabile trattamento dati: Ing. Mario Rossetti;
  - i dati richiesti sono utilizzati esclusivamente per le finalità connesse con gli adempimenti degli obblighi contrattuali.
2. Si informa, inoltre, che l'interessato gode dei diritti di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 7 d.lgs. 196/2003, tra i quali figura il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano; l'aggiornamento, la rettificazione, l'integrazione dei dati; la cancellazione, la trasformazione in forma anonima dei dati trattati in violazione di legge nonché il diritto di opporsi per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta e di opporsi al trattamento di dati personali a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta etc.



Il presente atto è redatto in n. ... copie di cui ... alla Regione Lombardia e ... a Ferrovienord.  
Letto, confermato e sottoscritto.

Milano li, .....

Per Regione Lombardia  
Il Direttore Generale alle Infrastrutture e Mobilità

\_\_\_\_\_

Per Ferrovienord S.p.A.

L'Amministratore Delegato .....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile,  
..... dichiara di aver letto, conosciuto ed approvato  
espresamente gli art. 4, 5, 6, 7, 8, 9 della presente convenzione.

L'Amministratore Delegato .....

\_\_\_\_\_

Milano li, .....

